



# ALLEGATO AL PUNTO 8



A world of  
capabilities  
delivered locally

**Sasol Italy**

Stabilimento di Sarroch



**A**UTORIZZAZIONE  
**I**NTEGRATA  
**A**MBIENTALE

**Allegato alla “Scheda A”**  
della Domanda di Autorizzazione

**A 20**

**AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI**

Prot. N. 08183

Cagliari

11. APR 1989

Esposta al foglio N

Allegati N.

oggetto:

Art.15 DPR 203/88 - Autorizzazione alla modifica di impianti industriali e delle emissioni da essi derivanti -

Spett. NURACHEM spa, PARAFFINE SARDE  
- Stabilimento di Sarroch -  
09018 SARROCH

Con riferimento all'oggetto l'Assessorato scrivente :

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la legge 13 Luglio 1966, n°615 e il dpr 15 Aprile 1971, n°322 ;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Marzo 1983, concernente " Limiti massimi di accettabilita' e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno" ;

VISTO

il dpr 24 Maggio 1988, n°203 ;

VISTA

la L.R.19 Agosto 1986, n°50 ;

VISTA

la L.R.26 Agosto 1988, n°32 ;

ESAMINATA

la documentazione tecnica allegata alla domanda di autorizzazione all'ampliamento dell'impianto n-Paraffine presentata dalla Soc.NURACHEM spa, PARAFFINE SARDE - Stabilimento di Sarroch-, prot. A.D.A. n. 106 del 5/1/1989 e successive integrazioni prot. A.D.A. 6483 del 20/3/1989 ai sensi dell'art.15 del DPR 203/88;

SENTITO

il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna che, nella seduta del 30 /03/89, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere, indicando i limiti alle emissioni in atmosfera dell'impianto di cui trattasi ;

AUTORIZZA

art.1)

La Soc. NURACHEM spa, PARAFFINE SARDE - Stabilimento di Sarroch - ad effettuare l'ampliamento dell'impianto n-Paraffine mediante

l'installazione di una colonna di distillazione, indicata nella relazione tecnica con la sigla C103, e del relativo forno per il riscaldamento della carica di potenzialita' pari a 3.200.000 Kcal/h.

art.2)

E' parimenti autorizzata l'emissione indicata in planimetria con la sigla E8 .

art.3)

In qualsiasi condizione di marcia dell'impianto l'emissione di cui all'art.2 dovra' rispettare i limiti dappresso indicati :

Portata	(Nmc/h)	47.666
Temperatura	( ^C )	> 180
SO <sub>2</sub>	(mg/Nmc)	< 1750
NOx	(mg/Nmc)	> 475

art.4)

La Societa' NURACHEM spa, Paraffine Sarde deve provvedere ,in fase di realizzazione dell'ampliamento dell'impianto n-Paraffine ,alla predisposizione di idonei fori per il prelievo dei campioni ,rispettando quanto previsto a proposito dall'art. 3/6 del DPR 15 aprile 1971, n. 322.

art.5)

Alla Societa' Nurachem spa, Paraffine Sarde sono concessi mesi tre per la messa a regime dell'impianto,decorrenti dalla data di entrata in esercizio.Quindici giorni prima della messa in esercizio dovra' essere data comunicazione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e al Sindaco di Sarroch.

art.6)

E' fatto obbligo alla Soc. Nurachem spa, Paraffine Sarde di effettuare il controllo analitico delle emissioni di cui trattasi,per la verifica del rispetto dei limiti indicati all'art.3 della presente autorizzazione. I controlli avranno durata pari a dieci giorni continuativi, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto. I risultati analitici devono essere trasmessi tempestivamente all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

./././



*Regione Autonoma della Sardegna*

art.7).

La Soc. Nurachem spa, Paraffine Sarde deve provvedere ad installare sul camino E8 un misuratore in continuo con registrazione automatica per SO<sub>2</sub> entro tre mesi a far data dalla messa in esercizio dell'impianto.

art.8)

La presente autorizzazione viene rilasciata in via provvisoria e sino all'accertamento del rispetto dei limiti alle emissioni che dovrà essere effettuato dalla PMP della USL n.20 di Cagliari al termine del periodo indicato dall'art.5 della presente autorizzazione per la messa a regime dell'impianto.

IL COORDINATORE GENERALE

- Dr. Antonio Demuru



25 MAR 1991

Roma, 19

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
Dir.Gen. Fonti Energia e Ind. Base  
Divisione 1^

Alle Società NURACHEM e  
PARAFFINE SARDE

SARROCH (CA)

Prot. N. 611089 Allegati 1  
4-600-65  
Risposta al Foglio N.  
del

OGGETTO : S.p.A. Nurachem e Paraffine Sarde - Stabilimento di  
Sarroch. D.M. n.15176 del 6 marzo 1991.

Si trasmette una copia conforme del D.M. n.15176 in data 6 marzo 1991, con il quale codeste Società sono state autorizzate ad installare una nuova colonna nell'impianto normale paraffine installato nell'ambito dello stabilimento di Sarroch.

Si prega di far pervenire un cortese cenno di riscontro.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

RAM/sc

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S. Se ne prega la consegna a tutti i signori. Se ogni lettera non è stata consegnata, si indicherà nella copia del Protocollo la Divisione a cui si risponde.

7/5/91



15176

*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

---

VISTI il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n. 61;

VISTO il D.M. n. 10095 in data 7 dicembre 1971, con il quale è stato concesso alla S.p.A. SARAS CHIMICA, con sede in Sarroch (Cagliari) di installare e gestire, nel territorio del medesimo Comune di Sarroch, uno stabilimento petrolchimico costiero per il trattamento di tonnellate 720.000 annue di benzina semilavorata e/o benzina speciale diversa dall'acqua regia minerale, tonnellate 140.000 annue di benzolo, tonnellate 80.000 annue di toluolo, tonnellate 85.000 annue di xiloli e tonnellate 120.000 annue di gas liquefatti del petrolio e/o propilene;

VISTO il D.M. n. 10670 in data 21 giugno 1974, con il quale alla predetta Società è stato concesso di trattare nel citato stabilimento tonnellate 220.000 annue di xiloli, di cui tonnellate 71.500 annue provenienti da altri stabilimenti e tonnellate 148.500 annue prodotte nello stesso stabilimento, mediante installazione di un nuovo impianto di frazionamento ed isomerizzazione degli xiloli in sostituzione dell'impianto di estrazione del paraxilolo previsto nel precedente D.M. n. 10095 del 7 dicembre 1970;

VISTO il D.M. n. 11060 in data 16 marzo 1976, con il quale alla Società SARAS CHIMICA è stato concesso di trattare, nello stabilimento di Sarroch, tonnellate 500.000 annue di gasolio in un nuovo impianto di estrazione di normal-paraffine da detta materia prima ed è stata altresì accordata l'autorizzazione a collegare lo stabilimento stesso con il mare mediante l'installazione di n. 23 tubazioni per oli minerali, prodotti chimici e servizi;

VISTI i DD.MM. n. 11426 in data 13 ottobre 1977, n. 11636 in data

2 settembre 1978 e n. 11914 in data 11 gennaio 1980, con i quali la Società concessionaria è stata autorizzata ad installare, nel citato stabilimento di Sarroch, nuovi serbatoi ed un impianto per il trattamento delle acque di scarico;

VISTO il D.M. n. 12136 in data 17 ottobre 1980, con il quale alla Soc. SARAS CHIMICA è stata accordata la concessione di elevare fino a 165.000 tonnellate annue il quantitativo di gas di petrolio liquefatto e/o propilene da trattare nel predetto stabilimento, nonché di lavorare fino a 500.000 tonnellate annue di petrolio in alternativa totale o parziale delle 500.000 tonnellate annue di gasolio di cui al menzionato D.M. n. 11060 del 16.3.1976, ed è stata altresì accordata l'autorizzazione a modificare la costituzione dello stabilimento stesso mediante la installazione di una nuova sezione di frazionamento ad integrazione dell'esistente impianto normal-paraffine, di nuove apparecchiature per l'impianto cumene e di nuovi serbatoi, linee di collegamento e pompe;

VISTO il D.M. n. 12288 del 5 giugno 1981 con il quale la Società SARAS CHIMICA è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche nell'ambito dello stabilimento petrolchimico di Sarroch (Cagliari);

VISTO il D.M. n. 13617 del 18 luglio 1985 con il quale la Società SARAS CHIMICA è stata autorizzata ad installare sul pontile una nuova tubazione da otto pollici per il trasporto di petrolio e gasolio;

VISTO il D.M. n. 13909 del 31 luglio 1986, con il quale la Soc. SARAS CHIMICA è stata autorizzata a cambiare la propria ragione sociale in MURACHEM S.p.A.;

VISTO il D.M. n. 14532 del 27 giugno 1988, con il quale la Soc. MURACHEM è stata autorizzata ad apportare alcune modifiche alla costituzione del proprio stabilimento petrolchimico di Sarroch;

VISTA la domanda in data 8 agosto 1988 con la quale la predetta Società ha chiesto di essere autorizzata ad installare una nuova colonna per normal paraffine e relative attrezzature;

VISTA la nota n. 5100298 del 9 febbraio 1990 con la quale il Ministero della Marina Mercantile, tenuto anche conto del parere espresso dalla Commissione Consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'Interno nelle sedute n. 11/2198 dell'8 giugno 1989, ha comunicato il proprio nulla osta all'accoglimento della citata istanza;

VISTA la nota n. 8902299 del 21 luglio 1989 con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'istanza dell'8 agosto 1988;

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura

VISTA la nota n. 08183 dell'11 aprile 1989 con la quale l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole all'accoglimento della citata istanza, subordinatamente ad alcune prescrizioni formalmente accettate dalla Società istante con nota del 30 luglio 1990;

VISTA la nota n. 403/111/966 del 2 luglio 1990 con la quale il Ministero della Sanità ha accolto favorevolmente l'istanza di cui sopra;

VISTA la nota n. 8447/31/AT del 6 luglio 1990 con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio nulla osta all'accoglimento dell'istanza in questione;

RITENUTA l'opportunità di accogliere la menzionata istanza;

D E C R E T A :

ART. 1 - La Società per Azioni NURACHEM, concessionaria dello stabilimento petrolchimico di Sarroch (Cagliari) è autorizzata ad ampliare l'impianto di normal-Paraffine mediante l'installazione di una nuova colonna ed appa<sup>re</sup> recchiature ausiliarie.

ART. 2 - La Società concessionaria assume l'obbligo di realizzare l'opera di cui al precedente art. 1 conformemente al progetto tecnico presentato a corredo della istanza citata in premessa ed approvata dalle Amministrazioni interessate, nonché a completare l'opera stessa, sotto pena di decadenza dell'autorizzazione accordata, entro il termine di due anni dalla data del presente decreto.

ART. 3 - Restano salvi gli obblighi cui la Società concessionaria è tenuta ai sensi del D.P.R. n. 203 del 24 maggio 1988 e delle relative disposizioni attuative.

ART. 4 - La Società, ai sensi dell'art. 41 del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, non potrà iniziare l'esercizio del nuovo impianto prima del collaudo definitivo degli stessi da parte di una apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da due funzionari della Direzione Generale delle Fonti di Energia e delle Industrie di Base del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di cui uno tecnico con funzioni di Presidente ed uno amministrativo, da un funzionario tecnico od amministrativo del Ministero delle Finanze e dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o da un suo rappresentante.

A giudizio della Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, l'onziocitata Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico od amministrativo

./.

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Registro n. 1  
 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

della stessa Amministrazione, e da un rappresentante statale della Stazione Sperimentale per i Combustibili.

Alle operazioni di collaudo presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria all'uopo designati.

La richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata dalla Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART. 5 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le opere autorizzate siano state realizzate in difformità al progetto approvato con il presente decreto può imporre un termine per l'adeguamento.

In caso di inadempienza alle prescrizioni della predetta Commissione, l'esercizio definitivo del nuovo impianto non potrà essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente art. 1 potrà essere revocata.

ART. 6 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo del nuovo impianto sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art. 48 del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni.

ART. 7 - Restano confermate le altre clausole e condizioni contenute nei decreti ministeriali citati nelle premesse.

ART. 8 - La Società concessionaria è tenuta a rilasciare, nel termine di due mesi dalla notifica del presente decreto, una formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti.

In mancanza di tale espressa accettazione si intenderà che la Società concessionaria abbia rinunciato all'autorizzazione accordata con il presente decreto.

Roma, 6 MAR. 1991

IL MINISTRO DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

*Mo BATTAGLIA*

IL MINISTRO DELLA  
MARINA MERCANTILE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE FONTI  
DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE  
CANTIERI 1

La presente copia, composta di n. 4 esemplari, è conforme all'originale depositato presso  
26 MAR. 1991 questo ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_ IL FUNZIONARIO

*U. P. O. /*

Ministero delle Finanze, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Direzione del Commercio e dell'Artigianato



in

RACCOMANDA

Regione Autonoma della Sardegna  
Presidenza della Giunta

Prot. N. 1687

Risposta al foglio N. 964827  
del 24.10.1997


Eagliari - 3 MAR. 1999

Allegati N.

Oggetto: Enichem S.p.A. e Paraffine S.p.A.. Stabilimento di Sarroch - aumento capacità annua di lavorazione. Parere preventivo ex D.P.R. 420/94, art. 4, comma 7.

Al Ministero dell'Industria,  
del Commercio e dell'Artigianato  
- Direzione Generale Fonti di  
Energia e Industria di Base -  
Divisione IX

ROMA



600.104

Si fa riferimento alla nota di pari oggetto su emarginata per esprimere il parere favorevole di questa Amministrazione in ordine alla richiesta della Società Enichem tendente ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare la capacità di lavorazione dello Stabilimento di Sarroch da 1.880.000 t/a a 2.558.000 t/a.

Il su detto parere viene rilasciato alle seguenti condizioni.

1. Dovranno essere attivati sistemi di rilevazione in continuo per tutti i camini relativi ad impianti di combustione ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 2 ottobre 1995, entro i termini e modalità da concordarsi con l'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente.
2. La Società Enichem dovrà impegnarsi a realizzare la interconnessione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria di sua proprietà con la rete pubblica gestita dalla Provincia, nei tempi e modalità che dovranno essere stabiliti di comune accordo con la stessa Amministrazione Provinciale.  
La Società dovrà inoltre collaborare con gli Enti Pubblici interessati, anche attraverso una propria preliminare proposta operativa, alla definizione dei protocolli d'intervento da adottarsi in caso di superamento dei limiti di legge riscontrato attraverso la rete di monitoraggio e determinato dalle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività industriali coinvolte.



*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Presidenza della Giunta*

3. Dovranno essere attivate tutte le procedure previste dall'art. 8 del D.P.R. 203/88 al fine di una verifica della situazione emissiva a seguito del revamping degli impianti e dell'aumento della capacità produttiva.

4. Dovranno essere fissati nuovi limiti alle emissioni in atmosfera che tengano conto del quadro emissivo proposto dalla Società nelle tabelle C e D che si allegano, nonché dovranno essere fissate, oltre le concentrazioni di "bolla", le quantità totali di massa degli inquinanti emessi in atmosfera, così come indicato nella stessa tabella D.

A tale proposito, ogni anno, la Società dovrà inviare agli Enti interessati (Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, Provincia, Comune, PMP) un dettagliato resoconto sulle quantità totali degli inquinanti emessi in atmosfera.

5. Dovrà essere adottato un registro di marcia degli impianti di cui trattasi. Su detto registro, costituito da pagine numerate e firmate dal Responsabile dell'impianto, dovranno essere annotati la data, l'orario, i risultati delle misure effettuate e le caratteristiche di marcia degli impianti nel corso dei prelievi.

Inoltre, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 3, comma 14, del D.M. del 12.07.1990, dovrà essere annotata nel predetto registro ogni interruzione del funzionamento degli impianti, quale ne sia la causa (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti accidentali, interruzioni dell'impianto produttivo, etc.).

Il registro dovrà essere reso disponibile ogni qualvolta ne verrà fatta richiesta dagli organismi di controllo previsti dalla normativa vigente.

La Direzione dello stabilimento dovrà segnalare tempestivamente all'organo di vigilanza (Presidio Multizonale di Prevenzione della Azienda USL di competenza) le date in cui intende effettuare i prelievi previsti nei provvedimenti ministeriali.

IL PRESIDENTE

- Palomba -

TABELLA C

Aspetto futuro dopo revamping 1999 (dopo progetto definitivo)											
1) situazione di bolla con tutti gli impianti alla massima potenzialità											
2) quantità immesse in atmosfera su base annua (fattore di servizio 0,91)											
materie prime impiegate		Emissioni gassose prodotte									
	u/g	t/h	sigla emissione	fumi Nm <sup>3</sup> /h	SO <sub>2</sub> mg/m <sup>3</sup>	NOx mg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub> t/a	NOx t/a	polveri mg/m <sup>3</sup>	polveri t/a	
Reforming	2500	104,2	E7	75000	287	170	179	106,2	17	10,62	
BTX	2880	120,0	E2/E3	19800	124	150	20	24,73	5	0,82	
Formex	1325	55,2									
Cumene (2)	400	16,7	E1	20000	124	150	21	24,98	5	0,83	
Oligomeri/Splitter (1)	400	16,7									
HDA	0	0,0	E4	0	0	0			0		
Pseudocumene	400	16,7									
Xiloli	930	38,8	E9	39900	287	170	95	56,49	17	5,65	
N-paraffine (3)	1260	52,5	E8	37000	800	230	247	70,87	30	9,24	
Plo (3)	57	2,4	E17	1350	350	160	4	1,80	5	0,06	
CTE			E11	280000	1613	520	3815	1230	95	224,7	
Torcie			E12/E13	200	285	164	0,47	0,27	2	0,00	
Camini BF <sub>3</sub>			E14	200							
TAZ			E16	3150							
O <sub>2</sub> stripper			E16	3							
totale	10152	423		Nm <sup>3</sup> /h							
1) totale di bolla (massima pot.)	10152	423		476603	1090	377			63		
totale (massima pot.)		t/a			4382	1515			252		
2) quantità immesse in atmosfera su base annua (t/a)					3988	1379			229		
fattore di emissione (emissione/totale materie prime)				Nm <sup>3</sup> /t	g/t	g/t			g/t	g/t	
				1127	SO <sub>2</sub> 1229	NOx 425			polveri 71		

note:

- (1) marcia con frazionamento propilene
- (2) marcia con lavorazione cumene
- (3) dati forniti dalla Soc. Condea Augusta S.p.A.




TABELLA D

Concentrazioni di "bolla" (mg/m<sup>3</sup>)

	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	Polveri
Assetto dopo re-vamping (valori re-revisionati)	1090	377	63
Progetto di adeguamento al 31/12/97	1673	471	70

Quantità totali di massa (t/anno)

	SO <sub>2</sub>	NO <sub>x</sub>	Polveri
Assetto dopo re-vamping (valori re-revisionati)	3988	1379	229
Progetto di adeguamento al 31/12/97	4791	1349	201



MODULINO  
Ambiente 1.05



Mod. 60

*Ministero dell' Ambiente*

SERVIZIO INQUINAMENTO ATMOSFERICO E ACUSTICO  
E LE INDUSTRIE A RISCHIO

Roma 9 DIC. 1999

18

*N° PROT 5386/SIAR/99*  
*Richiesta al Foglio del*  
*N°*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA  
COMMERCIO ED ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE  
ENERGIA E RISORSE MINERARIE  
DIV. 6  
VIA MOLISE 2  
00187 ROMA

E. p.c. Spett.le  
MINISTERO DELLA SANITA'  
DIPARTIMENTO PREVENZIONE  
VIA SIERRA NEVADA 60  
00144 ROMA

**OGGETTO:** Soc. Enichem S.p.A. e Paraffine Sarde S.p.A: autorizzazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 203/88 per l'aumento di capacità di lavorazione nello Stabilimento di Sarroch (CA).

**VISTA** il decreto MICA 10095 del 7 dicembre 1971 e successivi di concessione alla Saras Chimica lo stabilimento Petrolchimico del Comune di Sarroch (CA);

**VISTA** l'istanza della Società Enichem, contestataria della concessione in data 8 ottobre 1997 per l'autorizzazione all'aumento di capacità di lavorazione dallo stabilimento da 1.888.000 a 2.558.000 t/a di materie prime;

**VISTO** il parere espresso dalla Regione Sardegna in data 3 marzo 1999;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'ampliamento della capacità di lavorazione si determinerà una riduzione delle emissioni di SO<sub>2</sub>, aumenti non significativi delle emissioni di NO<sub>x</sub> e un aumento di circa il 12% delle emissioni di polveri;

**CONSIDERATO** che la centrale termoelettrica emette il 95% delle emissioni di SO<sub>2</sub>, l'89% delle emissioni di NO<sub>x</sub> e il 97% delle emissioni di polveri dell'intero stabilimento e pertanto è opportuno prevedere il controllo in continuo di detti inquinanti al fine della verifica del rispetto dei limite fissati per l'intero stabilimento.

SI ESPRIME

4-1510 inquinamento e ICCA PR. LO. 4870 - 5

parere favorevole all'aumento di capacità di cui in oggetto alle seguenti condizioni:

a) la somma dei flussi di massa annui delle emissioni dello stabilimento non può comunque superare i seguenti valori riferiti alla massima capacità di lavorazione annua autorizzata:

per SO <sub>2</sub>	4000 t/anno
per NO <sub>x</sub>	1400 t/anno
per polveri	250 t/anno

b) le concentrazioni medie mensili, riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, calcolate come bolla di stabilimento (vedi all'allegato 3 parte B, lettera B punti 1 e 2 del decreto ministeriale 12 luglio 1990), non possono superare i seguenti valori:

per SO <sub>2</sub>	1100 mg/Nm <sup>3</sup>
per NO <sub>x</sub>	380 mg/Nm <sup>3</sup>
per polveri	65 mg/Nm <sup>3</sup>


c) la società deve presentare agli organi competenti un programma di interventi migliorativi al fine di ridurre ulteriormente i valori in flusso di massa e in concentrazione fissati per le polveri ai punti a) e b) nell'ambito della domanda di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, fermo restando quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo;

d) la CTE deve essere dotata di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri;

e) le emissioni in concentrazione ed in flusso di massa degli altri inquinanti indicati nella relazione allegata all'istanza non devono subire aumenti rispetto ai valori attuali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Corrado Clini



MODULARIO  
ICA 22



Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato  
Dir. Gen. Fonti di Energia  
Divisione IX

Roma 10 FEB 2000  
ALLA SOCIETA' ENICHEM

Prot. N. 203 122 Allegato 1  
Ripresenta al Foglio N. 1  
dell' U-600.1011

SARROCH  
(CAGLIARI)

OGGETTO Soc. ENICHEM e PARAFFINE SARROCH - Richiesta aumento  
capacità di lavorazione nelle n. 6. L. 11.000.1011

Si fa seguito alla istanza di codesta Società in data 8 giugno 1999  
concernente l'argomento di cui in oggetto.

Al riguardo si comunica che con nota n. 5386/SIAR/99 in data 9 dicembre 1999  
il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio parere  
favorevole subordinatamente all'osservanza di alcune condizioni riportate  
nella nota allegata.


Premesso quanto sopra si rimane in attesa di ricevere formale accettazione  
delle sopramenzionate prescrizioni.

Il DIRETTORE della DIVISIONE

*Carlo R.*

COPIA ZUCCA  
REDDA

L. 11.000.1011 - U-600.1011 - 10 FEB 2000 - 16:06 - ENICHEM 06 59825378



16 DIC. 1999

M99.7-UG.

Roma

19

Ministero della Sanità

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

N.° 400-S/11.1/1706

Presentato al Seglio del

N.°

Ministero dell'Industria, del  
Commercio e dell'artigianato  
D.G. E.R.M.

00187 ROMA

Ministero dell'Ambiente  
S.I.A.R.

00147 ROMA

## OGGETTO:

Inquinamento atmosferico-  
DPR n. 420/94, art. 4, comma 7.  
Ditta Enichem spa e Paraffine Sarde spa  
Stabilimento di Sarroch (CA).

Con riferimento alla nota n.210548 del 12 maggio 1999 di codesto Ministero concernente l'impianto in oggetto ed ai pareri della Regione Sardegna e del Ministero dell'ambiente - trasmessi rispettivamente con note n.1677 del 3 marzo 1999 e n.5386 del 9 dicembre 1999 - si fa presente che questo Ministero d'intesa con la Regione, con l'Istituto superiore di sanità e con l'ANPA ha da tempo in esame la situazione sanitaria nel territorio del comune di Sarroch e dei comuni limitrofi con l'effettuazione di indagini epidemiologiche ed ambientali.

Le indagini epidemiologiche, pur non completate, hanno messo in evidenza un eccesso di rischio di leucemia (LLA) e la presenza di patologie respiratorie croniche da approfondire: è emersa, quindi, l'ipotesi di un cluster temporale e spaziale da verificare con ulteriori studi.

Pertanto, in merito all'ampliamento dell'impianto in oggetto, si ritiene che, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (DPCM 28.3.1993 e successive modifiche), devono essere assicurate le seguenti prescrizioni.

1) I limiti alle emissioni devono essere congrui con la più avanzata tecnologia e con il migliore esercizio relativi alla tipologia dello stabilimento in oggetto; non devono comunque essere superati - riferiti a tutto lo stabilimento (bolla) - i seguenti valori:

-ossidi di zolfo	4000 t/anno	e	1100 mg/Nm <sup>3</sup> ,
-ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	1400 t/anno	e	380 mg/Nm <sup>3</sup> ,
-polveri	200 t/anno	e	63 mg/Nm <sup>3</sup> ,

-per le altre sostanze inquinanti le emissioni in flusso di massa ed in concentrazione non devono subire aumenti rispetto ai valori attuali.

- 2) La misura delle emissioni di SO<sub>2</sub>, NOx, polveri, CO ed O<sub>2</sub> della centrale termoelettrica deve essere effettuata in continuo; i relativi dati dovranno essere comunicati alle autorità competenti con le modalità e la frequenza da queste stabilite. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nel sopra citato decreto 12.7.80, nel decreto 21.12.95 (G.U. n.5/1996) e successive modifiche.
- 3) Al più presto e comunque al massimo entro due anni dall'autorizzazione, la ditta deve presentare alle autorità competenti un programma di interventi migliorativi riportante una ipotesi di riduzione di almeno il 20% dei valori di cui al precedente punto 1). Il predetto programma sarà esaminato in correlazione con l'esito delle indagini epidemiologiche ed ambientali relativamente al territorio interessato ed agli insediamenti industriali, civili ed infrastrutturali esistenti.
- 4) Le ulteriori prescrizioni contenute nei pareri sopra citati del Ministero dell'ambiente e della Regione fanno parte integrante del presente parere.

responsabile:  
ing. Sapienza

*Sap*

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. *[Signature]* Pleani)

MODULARIO CA 22



Roma 10 FEB 2000

Allo Scopo e all'Ufficio

Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato

Dir. Gen. Fonti di Energia  
Divisione IX

Prot. N. 203 122 Allegato 1  
Risposta al Foglio N. 1  
del 4-6-90-104

SARROCH  
(CAGLIARI)

OGGETTO Soc. ENICHEM e PARAFFINE SARDE. Manutenzione autorizzata  
co/parita' di Prescrizione dello stabilimento di Sarroch

Si fa seguito alla istanza di codesta Societa' in data 8 giugno 1997  
concernente l'argomento di cui in oggetto.

Al riguardo si comunica che con nota n. 400-5/11.1/17 in data 16 dicembre 1999  
il Ministero della Sanita' ha espresso il proprio parere  
favorevole subordinatamente all'osservanza di alcune condizioni riportate  
nella nota allegata.

Premesso quanto sopra si rimane in attesa di ricevere formale accettazione  
delle sopramenzionate prescrizioni.

Il DIRETTORE della DIVISIONE

*C. R.*

COPIA PUCCA  
2000A

Copia consegnata al responsabile dell'ufficio in data 10/02/2000

MODULARIO  
SANITÀ 5



Ministero della Sanità  
DIPARTIMENTO PREVENZIONE

12 APR. 2000

MOO.7-U.C.

Roma

19

Ministero dell'Industria, del  
Commercio e dell'artigianato  
D.G. E.R.M. 00187 ROMA

N. 400-S/11.1/ 899  
Risposta al Foglio del  
N. 2

e, p.c.:  
Ministero dell'Ambiente  
S.I.A.R. 00147 ROMA

OGGETTO: Inquinamento atmosferico-  
DPR 420/94, art. 4, comma 7.  
Ditta Enichem spa e Paraffine Sarde spa  
Stabilimento nel comune di Sarroch (CA).

Con riferimento alla nota n. 206736 del 20 marzo 2000 di codesto Ministero concernente l'impianto in oggetto, fermi restando i punti 1, 2 e 4 del parere già espresso da questo Ministero con nota n. 400-S/11.1/1706 del 16 dicembre 1999, si concorda con la dizione proposta per il punto 3.

responsabile:  
ing. Sapienza

*Sap*

IL DIRETTORE GENERALE  
(dr. F. Cleari)

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELLA SANITÀ

# EniChem

Stabilimento di Cagliari

Casella Postale 281  
09100 Cagliari

Sito di Assemini - Località Macchiareddu  
09032 Assemini (Cagliari)  
Centralino: 070 2479.1  
Fax: 070 2479.727

Sito di Sarroch - S.S. 195 Km 18.800 - 09018 Sarroch  
Centralino: 070 9090.1  
Fax: 070 9090.399

Società per Azioni  
Sede Legale in Via Donato Cilliberto 11  
Piazza Beldoni 1  
Capitale Sociale Lit. 1.188.000.000.000  
Registro Imposte Tribunale di Cagliari n. 292549  
R.I.A. Filiana n. 309478  
Codice Fiscale e Partita IVA 09202510155

PROT. n° 009 DIS

QUESTA NOTA È STATA  
RISOSPITA DALLA NOTA  
206736 del 20/3/00 del NICA  
Sarroch, 14.2.2000



Eni

GROUP

Ministero Dell'Industria  
Commercio e Artigianato  
D.G. E. R. .M.  
Via Molise 2  
00187 ROMA

p.c. Ministero Dell'Ambiente  
S.I.A.R  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 ROMA

p.c. Ministero della Sanità  
Dipartimento Prevenzione  
Via Sierra Nevada 60  
00144 ROMA

Oggetto: Società Enichem Stabilimento Sarroch- Accettazione delle prescrizioni contenute nei pareri del Ministero Ambiente e Sanità relative all'istanza di aumento capacità di lavorazione

In relazione alle Vostre richieste di accettazione delle prescrizioni indicate nei pareri:

- del Ministero dell'Ambiente n.5386/SIAR/99 del 9/12/99
- del Ministero della Sanità n.400-S/11.1/1706,

si precisa che tali prescrizioni vengono accettate con le seguenti eccezioni:

. nel caso della quantità annua di emissione delle polveri, si accetta la prescrizione più limitativa relativa a 200 t/a, con concentrazione di bolia di 63 mg/Nmc, contenuta nel citato parere del Ministero della Sanità.

. per la prescrizione n.3 del parere del Ministero della Sanità, si precisa che, relativamente alla presentazione di un programma di interventi migliorativi per la riduzione di emissioni, l'Azienda è disponibile alla sua elaborazione con obiettivi di riduzione percentuale definiti per tutta l'area industriale, in rapporto alle conclusioni e ai risultati degli studi ambientali ed epidemiologici relativi al territori interessato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo cordiali saluti

**EniChem S.p.A.**  
Stabilimento di Cagliari

Il Direttore  
(Ing. Mario Corazza)



Roma 7 MAR. 2000 19

Ministero dell'Industria  
del Commercio dell'Attivita  
D.G.E.R.M.  
DIV. IX

Ministero della Sanità  
Dipartimento Prevenzione  
Via Sierra Nevada, 60

Prot. N° 206736  
4-500-104  
Allegati 1  
Risposta al Foglio N°  
del

00144

R O M A

OGGETTO Società ENICHEM. Stabilimento di Sarroch. Accettazione prescrizioni relative  
istanza aumento capacità lavorativa.

E, p.c.: Al Ministero dell'Ambiente  
S.I.A.R.  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 R O M A


Si prega di voler dare cortese riscontro alle eccezioni proposte dalla Società Enichem in  
merito alle prescrizioni formulate da codesto Dicastero relative all'istanza in oggetto, eccezioni  
che, ad ogni buon fine, si rimettono in copia.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*Carlo P...*

RAM/mic

L'originale è conservato presso il Ministero dell'Industria e del Commercio dell'Attività produttiva, Direzione Generale, viale Mazzini, 101, Roma.



Direzione Ge

*Ministero dell'Industria del Commercio  
e dell'Artigianato*

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE  
MINERARIE  
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D.L. 2 novembre 1933, n.1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n.367 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il R.D. 20 luglio 1934, n.1303;

VISTA la legge 10 marzo 1986, n.61, così come modificata dall'art.19 della legge 9 gennaio 1991, concernente la disciplina delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203 recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali ed il Decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.9;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.420;

*PB*

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO il D.M. n.15861 del 20.2.1995, con il quale è stata rinnovata la concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) ed è stata autorizzata la cointestazione alle Società Enichem S.p.a. e Paraffine Sarde S.p.a.;

VISTO il successivo D.M. n.16143 dell'1.10.1996, con il quale la Società Enichem è stata autorizzata ad installare, nell'ambito dello stabilimento, un impianto per la produzione di pseudocumene;

VISTE le ministeriali n.878713 del 9.5.1997 e n.8779714 del 9.5.1997 con le quali è stato autorizzato l'inserimento di tetti galleggianti in alcuni serbatoi, nonché l'installazione di un nuovo cristallizzatore verticale nell'impianto xiloli;

VISTA la ministeriale n. 202919 del 10.2.1999, con la quale è stata autorizzata l'effettuazione di sostanziali interventi di modifica agli impianti reforming, formex, BTX e xiloli, con conseguente adeguamento dell'interconnecting e del parco serbatoi;

VISTO l'atto notarile in data 11.5.1998, a rogito notaio Maurizio Olivares, repertorio n.21450, dal quale risulta che la Società Paraffine Sarde si è fusa per incorporazione nella Società Condea Augusta;

VISTA la domanda in data 2.7.1998 con la quale le suddette Società hanno chiesto la voltura della cointestazione della concessione relativa allo stabilimento, dal nome di Paraffine Sarde al nome di Condea Augusta;

VISTA l'istanza in data 8.10.1997 e la successiva integrazione in data 9.11.1998, con le quali la Soc. ENICHEM, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare la capacità di lavorazione complessiva dello stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime, evidenziando che tale aumento non comporta alcun incremento dello stoccaggio dello stabilimento, ed ha rinunciato alla lavorazione di 80.000 t/a di toluolo;

VISTA la nota n. 2520/98 del 5.6.1998, con la quale il Ministero delle Finanze ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera del 19.6.2000;

VISTA la nota n.1677 del 3.3.1999, con la quale la Presidenza della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad alcune prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 26.4.1999;

PER COPIA CONFORME  
Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse minerarie  
B.9/1

VISTA la nota n. DEM 2B-2099.0.1024 del 2.12.1999, con la quale il Ministero dei Trasporti ha espresso il proprio parere favorevole;

VISTA la nota n.5386/SLAR/99 del 9 dicembre 1999, con la quale il Ministero dell'Ambiente ha espresso il proprio parere favorevole all'aumento di capacità di lavorazione, subordinatamente ad una serie di prescrizioni accettate dalla Società con lettera in data 14.2.2000;

VISTA la nota n.400-S/11.1/1706 del 16 dicembre 1999 e la successiva nota n.400-S/11.1/899 del 12 aprile 2000, con le quali il Ministero della Sanità ha espresso il proprio parere favorevole al riguardo, subordinatamente ad una serie di prescrizioni che la Società ha dichiarato di accettare con lettera in data 14.2.2000;

### DECRETA:

ART.1 - La concessione relativa allo Stabilimento petrolchimico sito in Sarroch (CA) è cointestata dal nome delle Società ENICHEM S.p.a. e PARAFFINE SARDE S.p.a., al nome delle Società ENICHEM S.p.a. e CONDEA AUGUSTA S.p.a. e queste ultime Società sono autorizzate ad aumentare la capacità complessiva di lavorazione dello Stabilimento, da 1.888.000 t/a a 2.558.000 t/a di materie prime.

ART.2 - A seguito dell'aumento di cui al precedente art.1, la capacità annua di lavorazione risulterà di 2.558.000 t. di materie prime, così suddivisa:

#### -PERTINENZE SOCIETA' ENICHEM-

2.040.000 t/a. delle seguenti materie prime provenienti dall'esterno: benzina, benzina semilavorata, benzolo, xiloli, propilene, oligomeri, da lavorare, unitamente ad altre cariche autoprodotte, negli impianti Reforming, Formex, Btx, Cumene Splitter, Pseudocumene e Xiloli.

#### - PERTINENZE CONDEA AUGUSTA -

518.000 t/a. delle seguenti materie prime provenienti all'esterno:

PER COPIA CONFORME  
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

Ministero delle Attività Produttive del Commercio e dell'Industria - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie

gasolio/petrolio, poliolefine, da lavorare, unitamente ad altre cariche autoprodotte, negli impianti N. Paraffine e Pio.

Lo Stabilimento rimane così costituito:

-Pertinenze Società Enichem:

PARCO SERBATOI

Materie prime

S 101	Cat. A	Virgin Nafta	capacità mc.	14.048
S 102	" "	" "	" "	mc. 14.056
S 105	" "	" "	" "	mc. 19.425
S 106	" "	" "	" "	mc. 8.664
S 131	" "	Benzolo	" "	mc. 5.005
S 132	" "	" "	" "	mc. 5.005
S 202	" B	Xiloli Misti	" "	mc. 14.564
S 403	" A	" "	" "	mc. 10.049
S 404	" "	" "	" "	mc. 4.981
S 409	" "	Pseudocumene grezzo	mc.	141
S 501	" C	Gasolio	capacità mc.	7.244
S 502	" "	" "	" "	mc. 7.231
S 503	" "	" "	" "	mc. 7.296
S 301	" A	Propilene	" "	mc. 2.087
S 302	" "	Oleifine	" "	mc. 2.083
S 305	" "	Propilene	" "	mc. 105
S 341	" "	Oleifine	" "	mc. 1.505
<del>S 204</del> S 201	" "	Virgin nafta	" "	mc. 14.581

SEMILAVORATI

S 104 Cat. A Unificata " mc. 4.502

PER COPIA CONFORME  
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie  
*[Signature]*

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Agricoltura  
 Ufficio Anagrafico e Fisco dello Stato

§ 108	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.701
§ 121	“	“	Riform.Depend.	“	mc.	4.985
§ 130A	“	“	Slop	“	mc.	322
§ 130D	“	“	Nonene F.N.	“	mc.	321
§ 141	“	“	Oligomeri	“	mc.	4.996
§ 200A	“	“	Tetramero F.N.”	“	mc.	323
§ 200B	B	“	“	“	mc.	323
§ 203	“	“	Raffinato	“	mc.	14.568
§ 203	“	“	“	“	mc.	2.090
§ 321	“	“	A Benz.Leggere	“	mc.	2.090
§ 322	“	“	Benzina	“	mc.	2.090
§ 401	“	“	Estratto	“	mc.	1.788
§ 402	“	“	Raff.Car.FMX	“	mc.	1.784
§ 410	“	“	B PX grezzo	“	mc.	466
§ 411	“	“	A Acque madri	“	mc.	468
§ 412	“	“	Raff.800	“	mc.	1.077
§ 415	“	“	Benzolo	“	mc.	467
§ 508	“	“	CNP.C10 -C20	“	mc.	1.075
§ 509	“	“	NP.C14 -C17	“	mc.	1.077

← NON C'È

PRODOTTI FINITI

§ 100	Car.	A Metaxilolo	capacità	mc.	2.072
-------	------	--------------	----------	-----	-------

PER INFORMAZIONI  
 Direzione Generale delle risorse  
 B. J.

Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale delle Risorse - Ufficio di Roma - Via ...

§ 107	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	19.397
§ 109	“	“	Tetramero	“	mc.	4.901
§ 110	“	“	“	“	mc.	4.889
§ 111	“	“	Riform. Caric.	“	mc.	9.564
§ 112	“	“	“	“	mc.	9.535
§ 122	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	4.992
§ 123	“	“	Metaxilolo	“	mc.	4.989
§ 124	“	B	“	“	mc.	1.063
§ 125	“	“	Paraxilolo	“	mc.	1.061
§ 130B	“	A	Nonene	“	mc.	324
§ 130C	“	“	“	“	mc.	322
§ 142	“	“	Raff. 500	“	mc.	5.000
§ 151	“	“	Benzine f.s.	“	mc.	4.999
§ 152	“	“	Etilbenzolo	“	mc.	5.018
§ 153	“	“	Ortoxilolo	“	mc.	5.029
§ 154	“	“	“	“	mc.	4.996
§ 155	“	B	Paraxilolo	“	mc.	5.008
§ 200C	“	“	Tetramero	“	mc.	324
§ 200D	“	“	“	“	mc.	322
§ 405	“	A	Pseudocumene	“	mc.	1.230
§ 406	“	“	“	“	mc.	1.231
§ 407A	“	“	Mesitilene	“	mc.	75

UNIVERSITÀ DI TRIESTE  
COPIA CONFORME

*[Handwritten signature]*

ISTITUTO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO DI MATERIALI POLIMERICI E COMPOSITI

Ministero dell'Industria e del Commercio del Petrolio e dei combustibili  
 Servizio Petroli e Tecnici Stato

§ 407B	“ “ “	“	mc.	75
§ 408A	“ “ “	“	mc.	140
§ 408B	“ “ “	“	mc.	141
§ 413A	“ “ “	“	mc.	75
§ 413B	“ “ “	“	mc.	75
§ 414	“ “ Paraxilolo	“	mc.	4.998
§ 504	“ C Deparaffinato	“	mc.	7.337
§ 505	“ “ “	“	mc.	7.321
§ 506	“ “ NP.C10-C13	“	mc.	1.065
§ 507	“ “ “	“	mc.	1.075
§ 510	“ “ NP.C14-C17	“	mc.	4.921
§ 511	“ “ “	“	mc.	4.911
§ 512	“ “ “	“	mc.	4.931
§ 513	“ “ “	“	mc.	4.928
§ 515	“ A NP.C14- C16	“	mc.	227
§ 518	“ C NP.C10- C13	“	mc.	9.305
§ 519	“ “ “	“	mc.	9.327
§ 520	“ “ Pentameri	“	mc.	2.790
§ 521	“ “ NP.C18- C13	“	mc.	1.948
§ 522	“ “ “	“	mc.	1.951
§ 303	“ A Propano	“	mc.	105
§ 304	“ “ “	“	mc.	104

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse min.

PER COPIA CONFORME

*Bgn*

§ 306	“ “ “	“	mc.	105
§ 307	“ “ “	“	mc.	104
§ 311	“ “ GPL C3-C4	“	mc.	1.349
§ 312	“ “ “	“	mc.	1.349
§ 331	“ “ Propano	“	mc.	1.457
§ 332	“ “ “	“	mc.	1.457
§ 523	“ B Tetramero	“	mc.	5.000
§ 308	“ A GPL	“	mc.	150
§ 309	“ “ “	“	mc.	150

## CHIMICI

§ 400	“ A Benz.spec.	“	mc.	1.076
§ 514	“ “ Desorbente	“	mc.	227
§ 516	“ “ “	“	mc.	1.061

## COMBUSTIBILE

§ 21A	“ C Olio comb.	“	mc.	1.912
§ 21B	“ “ “	“	mc.	1.910

Deposito di olio lubrificante in fusti per 100 mc.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie  
PER L'UNITA' CUMULATA

## SERVIZI AUSILIARI

*Rgn*



Le tubazioni di collegamento con la raffineria SARAS sono:

n.8 per prodotti petroliferi:

Virgin Nafta – Benzina – GPL – Idrogeno – Propilene – Propano – Gasolio –

Gasolio deparaff.

n.2 per combustibili:

Fuel oli – Fuel gas

n.2 per servizi:

Vapore – Acqua dem.

Le tubazioni di collegamento con la Covengas forniscono:

- Vapore a 6 atm. Azoto – GPL – Acqua industriale – Acqua

- Tubazioni con la Sio Sarda permettono la recezione di Azoto e la fornitura di acqua industriale.

- Pertinenze Società Condea Augusta

Parco serbatoi

S 606A	Cat. C	Oleifine	capacità mc.	2.056
S 606B	“	“	“	mc. 2.063
S 603A	“	P.I.O	“	mc. 482
S 603B	“	“	“	mc. 473
S 601A	“	“	“	mc. 55

PER COPIA CONFORME  
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse mi

Ministero Regionale dell'Energia e delle Risorse - Dipartimento Regionale dell'Energia e delle Risorse - Direzione Regionale dell'Energia e delle Risorse - Direzione Regionale dell'Energia e delle Risorse - Direzione Regionale dell'Energia e delle Risorse

§ 601B	“	“	“	“	mc.	55
§ 601C	“	“	“	“	mc.	55
§ 602A	“	“	“	“	mc.	919
§ 602B	“	“	“	“	mc.	918
§ 602C	“	“	“	“	mc.	3.030
§ 602D	“	“	“	“	mc.	924
§ 604	“	“	“	“	mc.	278
§ 605A	“	“	NP.C15	“	mc.	2.977
§ 605B	“	“	“	“	mc.	919

Servizi ausiliari

Sezione di Blow - Down e relativa torcia


Tubazioni di collegamento per la movimentazione dei prodotti tra serbatoi e tra serbatoi ed unità di produzione

n.2 stazioni di pompaggio fabbricato sala controllo impianti N.Paraffine e P.I.O.

pensilina di carico P.I.O. e linee di collegamento all'impianto ed al pontile.

ART.3 - Alle Società è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione l'impianto.

PER COPIA CONFORME  
Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie



ART.4 - La durata della presente concessione resta fissata all'8 dicembre 2011.

ART.5 - Le Società, per quanto concerne l'obbligo delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, sono tenute ad osservare le disposizioni stabilite dalla legge 10 marzo 1986, n.61, citata nelle premesse e successive modificazioni.

ART.6 - Le Società, sotto pena di decadenza, sono tenute ad ultimare i lavori relativi all'ampliamento della capacità di lavorazione dello stabilimento nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre due anni a decorrere dalla data del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Eventuali proroghe potranno essere concesse con provvedimento del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.

ART.7 - Le Società, ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 18 aprile 1994, n.420 non potranno iniziare l'esercizio definitivo della modifica prima del collaudo o della verifica definitiva della stessa da parte di un'apposita Commissione.

Tale Commissione sarà costituita da un funzionario tecnico ed uno amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, della Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e da un funzionario tecnico del Ministero delle Finanze.

La Commissione potrà essere integrata da un altro funzionario tecnico o amministrativo della stessa Direzione, a giudizio della stessa.

Alle operazioni di verifica presenzieranno rappresentanti della Società concessionaria, all'uopo designati.

La richiesta di verifica dovrà essere inoltrata dalle Società al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e delle Risorse Minerarie.

ART.8 - Qualora la Commissione di collaudo accerti che le Società concessionarie non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dal presente decreto, potrà imporre un termine per l'adeguamento. In caso di inadempienza, l'esercizio definitivo della modifica non potrà

PER COPIA CONFORME

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

essere accordato e l'autorizzazione di cui al precedente art.1 potrà essere revocata.

ART. 9 - Per quanto riguarda gli interessi marittimi e la sicurezza, il collaudo relativo all'ampliamento sarà effettuato dalla Commissione prevista dall'art.48 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con il D.P.R. 16.2.1952, n.328 e successive modificazioni.

ART. 10 - Le Società dovranno rispettare i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera:

- a) la somma dei flussi di massa annui delle emissioni dello stabilimento non può comunque superare i seguenti valori riferiti alla massima capacità di lavorazione annua autorizzata:

SO <sub>2</sub>	4000 t/anno
NO <sub>x</sub>	1400 t/anno
Polveri	200 t/anno

- b) le concentrazioni medie mensili, riferite alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto, calcolate come bolla di stabilimento (allegato 3, parte B, lettera B, punti 1 e 2 del D.M. 12.7.1990), non possono superare i seguenti valori:

SO <sub>2</sub>	1100 mg/Nm
NO <sub>x</sub>	380 mg/Nm
Polveri	63 mg/Nm

- c) la Società deve presentare agli organi competenti un programma di interventi migliorativi, al fine di ridurre ulteriormente i valori in flusso di massa ed in concentrazione fissati per le polveri ai punti a) e b) nell'ambito della domanda di cui all'art.4, comma 1 del D.L. 4 agosto 1999, n.372, fermo restando quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo.

- d) la Centrale Termoelettrica deve essere dotata di monitoraggio in continuo delle emissioni di SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> e polveri.

- e) le emissioni in concentrazione ed in flusso di massa degli altri inquinanti indicati nella relazione allegata all'istanza, non devono subire aumenti rispetto ai valori attuali.

Sono altresì da osservare le prescrizioni dettate dal Ministero della Sanità e dalla Regione Sardegna, con le note citate in premessa, per quanto non specificatamente riportato nei punti precedenti, tenuto conto che, per quanto riguarda la prescrizione di cui al punto 3 del parere del Ministero della Sanità, n.400 - S/11.1/1706 del 16.12.1999, è da osservare quanto prescritto nella nota n.400 - S/11.1/899 del 12.4.2000, dello stesso Ministero della Sanità.

Direzione Generale dell'Energia e delle risorse minerarie

PER COPIA CONFORME

ART. 11 - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse, nonché quelli derivanti dalla vigente normativa in materia.

Roma li 28 GIU. 2000

IL DIRETTORE GENERALE  
(Umberto la MONICA)

*Umberto la Monica*

PER **DIRITTI E REFORME**  
e delle risorse minerarie  
Direzione *B*

MINISTERO DELL'INTERNO - DIREZIONE GENERALE DEL REGISTRO E DEL NOTARATO - ROMA



Ministero dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività  
Produttive

DEC/RAS/013/05

**AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273**

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 268 del 15 novembre 2004, recante "Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità Europea";

VISTO in particolare l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004, n. 273, che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra presentata dai gestori degli impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge, sia rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive;

VISTO l'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE che fissa le condizioni e il contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;

VISTA la decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTE le domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, pervenute all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che non sono state emanate le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, è all'esame della Commissione europea;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

## DECRETANO

### Art. 1

(rilascio della autorizzazione)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 12 novembre 2004 n. 273, a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto è rilasciata l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
2. L'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata a ciascuno dei gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, è univocamente identificata dal rispettivo numero di autorizzazione.
3. Al termine dell'esame del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni di anidride carbonica da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procederanno ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

### Art. 2

(aggiornamento delle autorizzazioni)

1. I gestori degli impianti elencati in allegato 1 devono richiedere l'aggiornamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, nel caso di modifiche della natura o del

funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

2. La domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, redatta secondo le modalità indicate nell'allegato al decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004, è presentata dal gestore dell'impianto all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 almeno 30 (trenta) giorni prima della data in cui la modifica ha effetto.

### Art.3

(disposizioni di monitoraggio)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano le disposizioni di attuazione della decisione della Commissione europea del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.
2. Scaduti 90 (novanta) giorni dall'emanazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma precedente i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto devono effettuare il monitoraggio delle emissioni dei gas ad effetto serra secondo le disposizioni di cui al precedente comma;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2005, nelle more della scadenza del termine previsto dal comma precedente, i gestori degli impianti effettuano il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra attenendosi almeno al livello di approccio 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE, tenendo conto di quanto segue:
  - a) laddove i valori indicati in corrispondenza del livello di approccio 1 si discostino da quelli riportati nelle tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" del formato per la trasmissione delle informazioni di cui al decreto direttoriale DEC/RAS/1877/2004, devono essere utilizzati quest'ultimi. Le tabelle 4 e 6 della "Guida alla compilazione" sono riportate in allegato 2 al presente decreto di autorizzazione;
  - b) nei casi in cui le linee guida prevedano metodi alternativi per il calcolo delle emissioni, il gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio utilizzando i metodi di calcolo indicati in allegato 3.
  - c) in riferimento all'incertezza massima ammissibile e alle disposizioni di cui al punto 10 dell'allegato 1 della decisione della Commissione C(2004) 130 del 29 gennaio 2004, se l'applicazione della metodologia di monitoraggio di livello 1 non risulta tecnicamente realizzabile nei tempi previsti dal presente comma o comporta dei costi verosimilmente eccessivi, i gestori degli impianti devono mantenerne evidenza documentale ai fini della verifica annuale delle emissioni prevista dall'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE ed

applicare la metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi all'attività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione più accurata possibile.

Art. 4

(disposizioni sulla comunicazione delle emissioni di gas serra)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministero delle attività produttive emanano disposizioni per le comunicazioni delle emissioni di gas ad effetto serra, provenienti dalle attività elencate nell'allegato 1 della direttiva 2003/87/CE.
2. A decorrere dal 2006 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, comunicano all'autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE le emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno civile precedente secondo le disposizioni di cui al precedente comma;

Art. 5

(restituzione delle quote di emissione di gas serra)

1. A decorrere dal 2006, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori degli impianti elencati in allegato 1 al presente decreto, devono restituire quote di emissioni di gas serra pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante l'anno civile precedente.

Art. 6

(sospensione dell'autorizzazione)

1. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente accerti che i gestori degli impianti elencati in allegato 1 non effettuino il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 3, comma 1, e articolo 4, comma 1, l'autorità stessa dispone la sospensione dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione sospesa può essere ripristinata con successivo provvedimento dell'autorità nazionale competente.

3 gennaio 2005

dott. Corrado Clini

F.to

Direttore Generale

Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garribba

F.to

Direttore Generale

Ministero delle attività produttive

N. Aut	Gestore	C.F./P.I. Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto					Attività e Fonti	
				Via	Num. Civ.	CAP	Comune	Località		Prov
			Energia							
1140	Rondine SpA	00142060359	Rondine SpA	Emilia Ovest	67/D	42048	Rubiera	Rubiera	RE	60; 62;
1141	Rosen Rosignano Energia SpA	01079020499	Rosen Rosignano Energia SpA	Piave	6	57013	Rosignano Marittimo	Rosignano Solvay	LI	3
1142	S. Giuliano S.r.l.	07437300010 / 03366980260	S. Giuliano	Via del Molino	16	56010	Molino di Quosa		PI	75
1143	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	01774230351/01 372850436	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	Via Antonelli e Tebaldi	86/98	62016	Potenza Picena	Porto Potenza Picena	MC	60;62
1144	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	01774230351/01 372850436	S.C.A.Industrie Ceramiche s.r.l.	Via XXV Aprile	12	42010	Casalgrande	Salvaterra	RE	60;62
1145	S.E.F. S.r.l.	13212410156	S.E.F. - Società EniPower Ferrara Stabilimento di Ferrara	Piazzale Guido Donegani	12	44100	FERRARA		FE	1
1146	S.E.I. S.p.A.	0 3180660015	Ponte	Interno Corso Piemonte		10036	Settimo Torinese		TO	10;1
1147	S.F.I.R. S.p.A. Garofalo Nicola	1672790407	S.F.I.R. S.p.A. Zuccherificio di Foggia	S.S. 16 Sud Zona Industriale	s.c.	71100	FOGGIA		FG	1;9; 46
1325	S.I.A.L Srl	00060860673	Fornace di Petacciato	Mediterraneo	40	86038	Petacciato		CB	60; 62; 67
1148	S.I.L.C. S.p.A.	0 0113310783	S.I.L.C. S.p.A.	CTR Gennarito		87064	Corigliano Calabro		CS	60;62;66 ;67
1326	SAAR Depositi Portuali SpA	03556160103	SAAR Depositi Portuali SpA	Ponte Paleocapa		16126	Genova	Genova Porto	GE	1
1327	Sadam Abruzzo SpA	03991920376	Sadam Abruzzo	Circonfuense	52	67043	Celano	Borgo Strada 14	AQ	1; 9; 46
1328	Sadam Castiglione S.p.A.	00427120589	Zuccherificio di Castiglione fiorentino		68/H	52043	Castiglione Fiorentino	Manciano	AR	1;9;46
1329	Sadam ISZ S.p.A.	02442610925	Sadam ISZ	Via Togliatti	58	09034	Villasor		CA	1;9;46
1149	Saint Gobin Isover Italia SpA	00816170153	Saint Gobin Isover Italia SpA	G.Donizetti	32/34	24043	Caravaggio	Vidalengo	BG	57; 53
1150	San Marco Bioenergie S.p.A.	12116240156	Centrale Elettrica a Biomasse di legno vergine	Via Val D'Albero	73	44010	Argenta	Bando d'Argenta	FE	1;2;10
1151	Sanac S.p.A.	02500860107/12 430950159	Sanac Stab. Vado Ligure	Via Manzoni	10	17047	Vado ligure		SV	62
1152	Sanpellegrino SpA	00753740158	Stab. Sanpellegrino	Loc. Ruspino		24016	San Pellegrino Terme	Ruspino	BG	1; 8; 2; 10
1330	SAPI S.p.A.	00155900368	Impianto di combustione	Via San Pellegrino	5	42018	San Martino in Rio	Gazzata	RE	1;17
1367	Sapi SpA	00155900368	Impianto di combustione termica	Via Paletti	1	41051	Castelnuovo Rangone	Castelnuovo Rangone	MO	1; 17
1331	Sarda Laterizi SpA	0072140908	Sarda Laterizi	Pigafetta	1	7046	Porto Torres	Zona Industriale	SS	62; 65; 60; 67
1332	Sasol Italy SpA	0080545050152	Sasol Italy SpA - Unità roduttiva di Sarroch	S.S.195	Km 18,8		Sarroch		CA	8; 11
1153	Sasol Italy S.p.A.	0080545050152/ IT04758370826	Sasol Italy S.p.A.-Stabilimento di Augusta	C.DA Marcellino	CP 119	96011	Augusta		SR	8;1;11
1333	SASOL Italy S.p.A.	0080545050152	SASOL Italy S.p.A. Stabilimento di Crotone	SS 106 km 247	s.n.c.	88900	Crotone		KR	1;3;8
1154	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	13167330151	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. PRATOVECCHIO	VIA DANTE ALIGHIERI	10	52015	PRATOVECCHIO		AR	75; 80